

Allegato "A" al n.2318/1400 di Repertorio

## **STATUTO**

### **TITOLO I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **ARTICOLO 1 - Denominazione**

È costituita la società cooperativa sociale di tipo A, denominata: **"IL TETTO CASAL FATTORIA - cooperativa sociale"**.

La Cooperativa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata di **"IL TETTO C.F. c.s."**

#### **ARTICOLO 2 - Sede Legale**

La Cooperativa ha sede in Roma.

La cooperativa, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire ovunque sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

#### **ARTICOLO 3 - Durata**

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea o a norma di legge. La Cooperativa potrà essere sciolta anche prima della scadenza del termine. Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

### **TITOLO II. PRINCIPI FONDAMENTALI - SCOPI - OGGETTO**

#### **ARTICOLO 4 - Principi fondamentali**

La Cooperativa è costituita da un gruppo di persone, lavoratori e volontari, che condividono lo stesso obiettivo e collaborano su un piano di parità.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fine di lucro, e osserva inderogabilmente:

a) - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-

zi non soci.

#### **ARTICOLO 5 - Scopo**

La Cooperativa è retta dallo scopo mutualistico e svolge la propria attività perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa si propone di assicurare un servizio efficiente e professionale per garantire un servizio sempre adeguato e all'altezza dei bisogni, anche attraverso una costante formazione professionale e il monitoraggio costante dei risultati ottenuti.

La cooperativa riconosce il valore del lavoro e dell'impegno volontario, su un piano di parità.

Il dialogo viene riconosciuto come strumento per la creazione di una comunità, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità individuali e dello stile di ciascuno, nella capacità di adattamento e nella disponibilità reciproca all'ascolto e alla comprensione.

#### **ARTICOLO 6 - Oggetto sociale**

La Cooperativa intende essere socialmente utile ed ha per oggetto:

a) la realizzazione di iniziative atte ad intervenire sul disagio minorile e giovanile, degli adulti e degli anziani, delle persone che vivono condizioni di disabilità fisica, psichi-

ca o sensoriale;

b) la promozione e la gestione di comunità di accoglienza di tipo familiare, in cui si possano offrire risposte differenziate e mirate alle diverse esigenze del disagio e alle richieste di ospitalità;

c) la realizzazione di servizi domiciliari, di centri diurni, di altre attività educative e ludico-ricreative, volte ad integrare i percorsi scolastici e di formazione professionale, anche a scopo di riabilitazione;

d) la realizzazione di attività di prevenzione e sostegno per l'infanzia in età pre-scolare e scolare, e per l'adolescenza;

e) la realizzazione di attività di prevenzione, reintegrazione di soggetti a rischio di dispersione e/o devianza, di soggetti con difficoltà di adattamento psico-sociale e delle marginalità;

f) la realizzazione di attività di mitigazione delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;

g) l'offerta di servizi psicologici e psico-educativi rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia; attività di psicodiagnosi e di consulenza psicologica, neuropsicologica e pedagogica; attività e servizi di riabilitazione;

h) l'offerta di servizi di sostegno e consulenza per soggetti e familiari vittime di violenze, abusi, molestie, mobbing, vittime di calamità naturali e/o di gravi incidenti;

i) la progettazione e la gestione di corsi di formazione, di

aggiornamento e orientamento scolastico e/o professionale per giovani, per lavoratori svantaggiati e per altre categorie deboli, per la riqualifica di personale operativo e per aggiornamento docenti;

j) l'istituzione di borse di studio e di borse lavoro;

k) la collaborazione con gli Enti Pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;

l) la collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata, mediante fornitura di servizi particolarmente incentrati nel campo della formazione, della riabilitazione, del reinserimento e dell'integrazione sociale;

m) la promozione, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi sociali, culturali, ricreativi, sportivi che favoriscano l'organizzazione del tempo libero, lo sviluppo della vita associativa e l'integrazione sociale;

n) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri sportivi, ricreativi ed artistico culturali, e di locali adibiti ad attività ludiche e ricreative e tutte quelle comunque finalizzate alla valorizzazione della cultura e dell'ambiente in ambito sociale;

o) la sensibilizzazione e la divulgazione culturale nell'ambito delle tematiche di pertinenza, mediante convegni, mostre, dibattiti, manifestazioni, allestimenti, e attività editoriali e pubblicitarie relative allo scopo e all'oggetto sociale;

p) la Costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

q) l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale;

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa tra l'altro può:

r) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, escluso lo scopo di collocamento in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

s) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito.

t) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

u) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

v) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

w) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

x) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

y) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo VII del presente statuto.

z) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia.

#### **ARTICOLO 7 - Bilancio sociale**

La cooperativa redige e deposita presso il registro delle imprese il bilancio sociale, predisposto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

### **TITOLO III. I SOCI**

#### **ARTICOLO 8 - Categorie di Soci**

I soci Cooperatori distinguono nelle seguenti categorie:

A) Soci Cooperatori

B) Soci Speciali

C) Soci Volontari

D) Soci Onorari

E) Soci Sovventori

F) Soci Finanziatori

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ed è illimitato.

Possono essere soci della Cooperativa coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità.

#### **ARTICOLO 9 - Requisiti**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci Cooperatori le persone che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, che possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente



cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

A) I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ai sensi dell'art.2527 comma 3 possono essere ammessi soci cooperatori in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto nella apposita sezione del libro soci in

base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

B) soci volontari, che si impegnano a prestare la loro opera gratuitamente e per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare i limiti di legge. I soci volontari hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

In nessun caso possono essere soci cooperatori o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa, e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della Cooperativa stessa.

C) I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o, in generale, i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera del Consiglio d'Amministrazione. Possono diventare soci onorari della Cooperativa anche persone fisiche e giuridiche, aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

D) Possono essere ammessi nella Cooperativa soci denominati soci sovventori i quali partecipano al raggiungimento degli scopi mutualistici solo mediante strumenti finanziari, tramite la sottoscrizione di quote e versamento di capitale a puro ti-

tolo di investimento. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Il rapporto con i Soci Sovventori sarà disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere Soci Sovventori anche enti e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

#### **ARTICOLO 10 - Soci speciali**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.9) in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione del Consiglio d'Amministrazione, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrive-

re al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma ha diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio, non può rappresentare altri soci, e non può essere eletto nel Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.15 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza

dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio d'Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.9 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 11 - Soci Sovventori**

Ai sensi della legge 59/1992 articolo 41 possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e verranno utilizzati solo per gli scopi specifici definiti nella motivazione della sovvenzione. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annua.

L'Assemblea stabilisce:

- l'importo complessivo del capitale sottoscrivibile dai soci sovventori;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio d'Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Il socio sovventore persona giuridica indica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto in qualità di socio cooperatore.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 12 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle delibere sociali specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta e le competenze di cui si è in possesso in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;

c) l'importo della partecipazione che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;

d) la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) ogni eventuale altra notizia richiesta dal Consiglio d'Amministrazione.

### **ARTICOLO 13 - Ammissione**

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi nel rispetto di un apposito Regolamento e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso



l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **ARTICOLO 14 - Diritti e doveri**

Competono ai soci tutti i diritti a favore di essi costituiti dalla legge e dallo Statuto.

L'accesso ai documenti e libri sociali è regolato dalla legge.

La Cooperativa conforma il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa riconosce ai soci - stabilendone le modalità ed i tempi di attuazione - il diritto:

- di ottenere informazioni, anche mediante accesso al sito web, relativamente ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa;
- di ottenere la istituzione di strumenti anche informatici,

attraverso i quali consentire l'accesso alle informazioni di cui al punto 1) che precede, e la comunicazione con la Cooperativa in termini propositivi o critici, ovvero di utilizzare l'eventuale giornale aziendale al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima;

- di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa, nelle forme che saranno predisposte dalla Cooperativa medesima;
- di partecipare a iniziative e percorsi di formazione istituiti dalla Cooperativa per promuovere il miglioramento e la valorizzazione delle capacità di ciascun socio.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) provvedere al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità deliberate dall'Consiglio d'Amministrazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- c) non esercitare, direttamente od indirettamente anche, a mezzo di società di persone o capitali, attività incompatibili, in contrasto od in concorrenza con gli interessi e lo scopo della Cooperativa;
- d) tenere un comportamento moralmente e professionalmente corretto nei confronti della Cooperativa;
- e) concorrere alla realizzazione di strumenti e modelli di governo finalizzati alla piena partecipazione dei soci alla vita sociale della Cooperativa;
- f) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale attraver-

so il consolidamento e lo sviluppo della Cooperativa, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita della Cooperativa stessa;

g) mettere a disposizione della Cooperativa, per consentirne la formazione e valorizzazione, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro, ferme restando gli obiettivi e le esigenze della Cooperativa.

È fatto divieto ai soci cooperatori di essere contemporaneamente soci di altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

I soci onorari non sono tenuti al versamento del capitale, sono iscritti in apposita sezione del Libro dei soci, hanno diritto di partecipare alle assemblee, senza concorrere al quorum costitutivo, con diritto di intervento ma non di voto.

#### **ARTICOLO 15 - Quote**

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote nominative il cui valore nominale non può essere inferiore

ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

#### **ARTICOLO 16 - Cause di estinzione del rapporto sociale**

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso o esclusione.

Oltre i casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- nel caso di socio cooperatore, quando il rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata, o mediante raccomandata a mano, o con altre modalità che ne garantiscano la certezza della ricezione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio che:

- commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- senza giustificato motivo e dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- arrechi danno o anche solo pregiudizio alla Cooperativa, ovvero fomenti in seno ad essa dissidi e disordini;
- non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, nel caso di Socio cooperatore;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne costituiscono l'oggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o me-

diante raccomandata a mano, o con altre modalità che ne garantiscano la certezza della ricezione.

#### **ARTICOLO 17 - Liquidazione della quota sociale**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte ed eventualmente attribuita per rivalutazione, ai sensi di legge, o a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo, a seguito di domanda presentata dall'avente titolo al Consiglio di Amministrazione, sulla base del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, sarà effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso della parte di quota attribuita a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali.

Gli eredi del socio cooperatore non subentrano nel rapporto sociale.

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle somme versate per liberare la quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ri-

storno, nella misura e con le modalità previste nel presente articolo, si matura entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, al fondo di riserva legale.

#### **TITOLO IV. PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

##### **ARTICOLO 18 - Patrimonio**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote nominative conferite dai soci.
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

f) da qualunque liberalità, lascito o contributo sia fatto a favore della Cooperativa.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ma nei limiti delle quote sottoscritte.

#### **ARTICOLO 19 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile ed è formato dalla somma dei conferimenti dei soci. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

I conferimenti dei soci sono rappresentati da quote, il cui valore è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Ogni socio cooperatore può essere titolare di un'unica quota.

Le quote sono sempre nominative. Esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, e si considera-



no vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono essere fatti sia in denaro che in natura, formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa.

L'Assemblea della Cooperativa può stabilire un importo minimo sottoscrivibile dai soci Sovventori.

#### **ARTICOLO 20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 21 - Bilancio annuale**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Cooperativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge.

La residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, nei limiti previsti dalla legge.

#### **TITOLO V. ORGANI SOCIALI**

##### **ARTICOLO 22 - Organi sociali**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

##### **A) L'ASSEMBLEA**

##### **ARTICOLO 23 - Forme, tempi e luoghi di convocazione**

L'Assemblea è l'organo deliberante principale della Cooperativa. Le sue mansioni e il suo funzionamento sono regolati dallo Statuto. L'Assemblea nomina i membri degli altri organi sociali che, pertanto, nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dall'Assemblea stessa, agiscono in rappresentanza della totalità dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può

avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini per l'approvazione del bilancio.

Può essere inoltre convocata tutte le volte che vi sia materia sui cui discutere e deliberare oppure quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio con qualunque mezzo idoneo a raggiungere ciascun socio avente diritto di voto, e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda e nelle ulteriori convocazioni l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 24 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio e deliberare sulla ripartizione del ristorno e sulla distribuzione degli utili;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare il loro eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sulle quote di partecipazione dei soci;
- f) deliberare in materia di istituzione del prestito da parte dei soci e sulla eventuale emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, nonché sulle modalità attuative;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-

stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

h) sulle modificazioni dello statuto;

i) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### **ARTICOLO 25 - Svolgimento dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun Socio ha il diritto di esprimere le proprie opinioni nella massima libertà e nel pieno rispetto. Le riunioni devono svolgersi nella più ampia libertà democratica. Il Socio ha il diritto/dovere di partecipare alle assemblee. La non partecipazione non libera il Socio dall'esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che siano in regola con i versamenti dovuti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio appartenente alla medesima categoria, me-

diante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sul cambiamento dell'oggetto sociale, le modifiche statutarie, la trasformazione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato, sulla revoca dello stato di liquidazione della Cooperativa ed il trasferimento della sede sociale all'estero, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

## **B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLO 26 - Composizione**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero e li sceglie in modo equilibrato fra le

diverse categorie di soci.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, questi non possono essere più di un terzo del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Cooperativa.

#### **ARTICOLO 27 - Durata in carica**

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **ARTICOLO 28 - Competenze**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- |   |  |
|---|--|
| a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;  |  |
| b) redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento;   |  |
| c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;   |  |
| d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;  |  |
| e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;   |  |
| f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite dal presente Statuto al Presidente del Consiglio;   |  |
| g) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;  |  |
| h) dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili;   |  |
| i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;   |  |
| j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davan- |  |



ti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

k) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

#### **ARTICOLO 29 - Convocazione - deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la rieiezione della

proposta. Il voto non può essere dato per delega.

#### **ARTICOLO 30 - Rinuncia, decadenza, scadenza**

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

#### **ARTICOLO 31 - Presidente, poteri di rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spettano le decisioni nei confronti di eventi straordinari che non consentano di convocare in tempo utile il Consiglio di Amministrazione. In questi casi dovrà comunque convocare quanto prima possibile il Consiglio di Amministra-

zione per l'approvazione delle decisioni prese.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi, ha il compito di vigilare affinché siano sempre rispettati lo Statuto e i Regolamenti e le leggi riguardanti la Cooperativa. Egli è tenuto a curare l'interesse e l'immagine della Cooperativa e a convocare il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta necessario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

### **C) COLLEGIO SINDACALE**

#### **ARTICOLO 32 - Composizione, durata**

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi pre-

visti dalla legge. È in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Cooperativa, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

### **ARTICOLO 33 - Compiti del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale esercita un'efficace azione di controllo e di garanzia, verso i Soci e verso terzi, della regolarità dell'operato del Consiglio di Amministrazione e della struttura direttiva.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la

corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risul-  
tanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare te-  
nuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano  
fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e  
l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Cooperativa  
o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di  
Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato  
Esecutivo, quando sia costituito;

e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli ammini-  
stratori;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale  
i motivi del proprio dissenso.

## **TITOLO VI. SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI**

### **ARTICOLO 34 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.**

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-  
ci, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere  
rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della Cooperativa si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la Cooperativa ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

I soci cooperatori stipulano cioè con la Cooperativa, all'atto dell'ammissione in Cooperativa o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la Cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla Cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla Cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art.2345 del codice civile.

#### **ARTICOLO 35 - Regolamento interno.**

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei

soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dalla legge.

Tale regolamento stabilisce:

a) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci;

b) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali, nel rispetto dello scopo mutualistico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Statuto, l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

c) le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;

d) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 36 - Ristorni**

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci

lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti.

**ARTICOLO 37 - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.**

I soci cooperatori hanno il dovere di mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la



stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

È fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a tempo parziale.

#### **ARTICOLO 38 - Trattamento economico dei soci**

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/Cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.

### **TITOLO VII. STRUMENTI FINANZIARI**

#### **ARTICOLO 39 - Strumenti finanziari**

La Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

I sottoscrittori rientrano nella categoria Soci Finanziatori.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

#### **ARTICOLO 40. Strumenti finanziari non partecipativi**

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### **ARTICOLO 41 - Prestiti sociali.**

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

### **TITOLO VIII. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **ARTICOLO 42 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Roma anche su richiesta di una sola parte. L'arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

#### **ARTICOLO 43 - Regolamento interno**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le

mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art.27.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

#### **ARTICOLO 44 - Scioglimento della Cooperativa**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

#### **ARTICOLO 45 - Disciplina di riferimento**

Alla Cooperativa si applicano le Leggi speciali e le norme sulla società a responsabilità limitata:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le norme dei decreti legislativi 112/2017 e 117/2017;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

#### **ARTICOLO 46 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statu-**

**tarie**

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

**ARTICOLO 47 - Disposizioni finali**

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Il presente Statuto si compone di 47 (quarantasette) articoli, ed è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 16 Aprile 2019

F.to: Fabrizio Gessini

" Claudia Costacurta

" Paola Gessini

" Fabio Comparini

" Marianna Capretti

" Patricia Vallejo Alvarez

" Federico Adinolfi

" Federica Baj

" Alessandro D'Amico

" Marzia Brugnoli

" Carmen Della Pia

" Agnese Zappone

" Giorgia Mantovani

" Virginia Falconetti

" Gianna Bacchi

" Rosaria Brighella

" Domenico Angelini

" Filippo Sciacovelli

" Massimo Paolanti

" Caterina Amendola

" Fabio Macioce

" Maria Teresa Dalsasso Notaio